



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/IV**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Unificazione legislativa e diritto d'autore

di Laura Moscati

La storia del diritto d'autore in Italia, pur influenzata dai modelli europei del *droit d'auteur* e del *copyright*<sup>1</sup>, presenta caratteri peculiari sia nel periodo preunitario sia nella normativa dell'Italia unita, che si possono identificare in particolare nel ruolo determinante ricoperto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'orientare il legislatore. In linea generale, possiamo dire che in Italia la partecipazione dei giuristi e della scienza economico-giuridica all'opera del legislatore nella configurazione della nuova categoria dei beni immateriali assume un ruolo centrale per la costruzione degli istituti specifici. Si possono delineare tre momenti emblematici: il primo rappresentato dal Codice albertino, dal primo trattato internazionale e dal contributo di Federico Sclopis e della giurisprudenza sabauda<sup>2</sup>; il secondo dalla causa Manzoni-Le Monnier<sup>3</sup> e dai suoi effetti sulla legge italiana del 1865 dove si stagliano le figure dello stesso Manzoni e di Antonio Scialoja; il terzo da alcune problematiche nate dall'applicazione della legge, in particolare per i diritti sulle opere musicali nello scorcio di fine Ottocento.

Gli Stati italiani preunitari, dopo l'applicazione della legge francese che d'altronde costituiva un modello anche per il resto dell'Europa continentale<sup>4</sup>, solo negli anni venti dell'Ottocento si erano avvicinati con consapevole attenzione ai diritti sulle opere dell'ingegno. Un ruolo peculiare è svolto dal Regno di Sardegna che, dopo aver applicato il 1 ottobre 1801 la legge francese del 1793<sup>5</sup>, ha, però, poi avuto la prerogativa di uscire dagli schemi francesi e di inserire il principio di tutela dei diritti degli autori all'interno della codificazione civile, allontanandosi almeno dal punto di vista sistematico dal modello ispiratore.

<sup>1</sup> Per un panorama delle radici storiche, cfr. L. Moscati, *Tra 'copyright' e 'droit d'auteur'. Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Napoli 2012.

<sup>2</sup> Sul punto cfr. L. Moscati, *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris 2009, pp. 747-764.

<sup>3</sup> L. Moscati, *Sul caso Manzoni-Le Monnier*, in *Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell'Italia unita*, a cura di L. Moscati, Napoli 2013, pp. 131-152.

<sup>4</sup> L. Moscati, *Le Code civil et le destin de la propriété intellectuelle en Europe*, in «Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique», 47 (2008), pp. 149-171.

<sup>5</sup> Cfr. *Bulletin des actes de l'administration générale*, II serie, t. II, Torino 1801, pp. 97-101.

La proprietà letteraria è così collocata dopo l'articolo di apertura del titolo della proprietà, con l'attribuzione in via generale agli autori della proprietà delle loro opere. La formulazione dell'art. 440 del Codice sabardo rispecchia chiaramente anche un'idea di codice civile come codice di principi<sup>6</sup>. La scelta dei codificatori piemontesi, e di Sclopis in particolare, risulta importante non solo perché la tutela del diritto d'autore viene inserita all'interno della codificazione, ma anche perché viene introdotto solo il principio e demandata a una legislazione speciale la sua regolamentazione<sup>7</sup>.

Il governo sabardo ha avuto anche il merito di avere riconosciuto per primo la necessità di una tutela sovranazionale degli autori sottoscrivendo, nel 1840, il primo trattato internazionale con l'Impero austriaco<sup>8</sup> che, esteso all'intera Penisola prima dell'unificazione, diventerà il diritto uniforme in materia.

Federico Sclopis è il principale artefice del processo di codificazione e della prima e significativa sentenza. Il suo pensiero è estremamente innovativo e legato alla più raffinata dottrina francese, come dimostrano sia i lavori preparatori del Codice civile, sia i riferimenti in opere di carattere più generale, sia e soprattutto alcuni scritti inediti da me ritrovati, di notevole valore contenutistico, con un'impostazione teorica e pratica di grande spessore. Dal loro esame, come ho cercato di dimostrare<sup>9</sup>, risulta che essi sono rivolti a definire la natura e gli scopi della proprietà letteraria e ad approfondire la convenzione austrosarda e i suoi effetti giurisprudenziali.

La proprietà letteraria, che è per il giurista subalpino un *jus connaturatum*<sup>10</sup>, trova il suo fondamento nell'attività personale di creazione intellettuale e nell'originalità dell'opera, che ancora oggi sono considerate nel Codice civile vigente e nella legge relativa i fondamenti del diritto d'autore, come «le opere dell'ingegno di carattere creativo»<sup>11</sup>. Il valore della creatività e dell'originalità

<sup>6</sup> *Codice civile del Regno di Sardegna*, 1837, art. 440.

<sup>7</sup> Cfr. L. Moscati, *Sul diritto d'autore tra Codice e leggi speciali*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, VI, Napoli 2001, pp. 497-527. Tali considerazioni sono state riprese da E. Fusar Poli (*Forme giuridiche dell'immateriale. Creazioni dell'intelletto e vis poetica del diritto*, in *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. Sciumè, Torino 2012, pp. 127-128), mentre U. Izzo (*Alle origini del copyright e del diritto d'autore*, Roma 2010, p. 202) non ha colto l'importanza del problema nel panorama della codificazione europea del XIX secolo.

<sup>8</sup> Cfr. *Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. L'Empereur d'Autriche en faveur de la propriété littéraire, et pour empêcher la contrefaçon des productions scientifiques, littéraires et artistiques*, in *Traité publics de la Royale Maison de Savoie*, VI, Turin 1844, pp. 156-167: 22 maggio 1840.

<sup>9</sup> F. Sclopis, *Mémoires touchant la Convention sur la propriété littéraire*. Si tratta di due scritti, uno in francese e uno in italiano, conservati in Deputazione Subalpina di Storia Patria Torino, *Carte Sclopis*, non inventariati, non numerati, su cui cfr. Moscati, *Sul diritto d'autore tra Codice e leggi speciali* cit., pp. 676-679; Moscati, *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale* cit., pp. 758-760.

<sup>10</sup> Sclopis, *Mémoires* cit. Sulle posizioni della dottrina nei confronti dei diritti innati e in particolare in rapporto con quelli della personalità cfr. A. De Cupis, *I diritti della personalità. Seconda edizione riveduta e aggiornata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, IV, Milano 1982, pp. 13-17.

<sup>11</sup> *Codice civile italiano*, 1942, L. V, tit. IX, art. 2575; Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del

delle opere costituiscono per Sclopis il «carattere d'individualità d'autore, che per la loro consistenza hanno a così dire una esistenza speciale ed una fisionomia propria»<sup>12</sup>.

Per quanto attiene agli effetti giurisprudenziali, mi riferisco alla causa Pomba-Tasso del 1840 che riguarda la pubblicazione da parte di ambedue gli editori della prima Enciclopedia italiana. Sclopis, appositamente nominato da Carlo Alberto magistrato nel Consolato di Torino per questa causa ritenuta di notevole rilevanza, approfondisce con efficacia l'applicazione del diritto d'autore alle opere enciclopediche<sup>13</sup>, consentendo alla giurisprudenza di porre un primo tassello nel processo della costruzione giuridica dei diritti sulle opere dell'ingegno.

In quel giudizio, infatti, vengono costruiti i principi di contraffazione e concorrenza, il primo sanzionato, il secondo invece tutelato dall'ordinamento giuridico, con un approfondimento che va al di là della stessa Convenzione, come dimostrano le parole di Sclopis nell'incoraggiare una concorrenza leale «elemento essenziale di ogni progresso nel commercio e nelle scienze, e come di molto favore al pubblico, è da ogni legislazione protetta»<sup>14</sup>.

È evidente l'importanza dell'apporto di Sclopis alla costruzione dei principi fondanti la proprietà intellettuale e in particolare il contributo personale al processo creativo che sarà uno degli argomenti maggiormente discussi alla fine del secolo in relazione ai diritti sulle opere derivate. Egli dimostra ancora una volta il rilievo dato alla materia quando, Ministro di Grazia e Giustizia nel 1848, tra le prime richieste farà presentare quella di una legge organica e approfondita<sup>15</sup>. Per queste ragioni, non si può comprendere l'incidenza del contributo di Sclopis alla codificazione albertina, al primo trattato internazionale e alla prima causa in materia, allo sviluppo del diritto d'autore in Italia se non si conoscono i lavori preparatori della codificazione civile e i suoi scritti inediti.

Sempre per la forza trainante del diritto giurisprudenziale, anche la causa Manzoni-Le Monnier, scaturita dalla ristampa nel 1845 dei Promessi Sposi senza il consenso dell'autore, offre un apporto considerevole per l'applicazione al resto della Penisola della Convenzione austro-sarda. Essa anticipa alcuni aspetti della successiva e più compiuta elaborazione degli istituti della proprietà letteraria nella prima legge dello Stato unitario<sup>16</sup>. Proprio l'eco inter-

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 166, 16 luglio 1941 (testo consolidato al 9 febbraio 2008), tit. 1, art. 1, su cui cfr. P. Greco, P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, XI/3, Torino 1974, pp. 35-36; M. Fabiani, *Il diritto d'autore*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, XVIII, Torino 1983, pp. 130-132.

<sup>12</sup> Sclopis, *Mémoires* cit.

<sup>13</sup> Sulla causa e il suo svolgimento, cfr. Moscati, *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale* cit., pp. 760-764.

<sup>14</sup> Cfr. *Diario forense universale ossia Giornale giuridico-legale-pratico*, XLI, Torino 1834, p. 239.

<sup>15</sup> Cfr. *Atti del Parlamento Subalpino - Sessione del 1848*, Torino 1859, p. 70: 13 luglio 1848.

<sup>16</sup> Su cui cfr. Moscati, *Sul caso Manzoni-Le Monnier* cit.

nazionale della controversia e la volontà di un serio approfondimento della natura del diritto d'autore, assumono particolare significato nel momento in cui anche il nostro Paese si inserisce a pieno titolo nel panorama europeo della tutela degli autori.

Ma quello che mi preme sottolineare, in questa sede, è il contributo di Manzoni giurista che in appello prepara una difesa di particolare significato<sup>17</sup>. Egli analizza la natura giuridica dell'istituto e offre puntuali osservazioni sulle diversità rispetto al modello proprietario di diritto comune. Scaturisce così la famosa definizione manzoniana della proprietà letteraria, «un traslato che, come tutti i traslati, diventa un sofisma quando se ne vuole fare un argomento: sofisma che consiste nel concludere da una somiglianza parziale a una perfetta identità»<sup>18</sup>, che sarà ampiamente ripresa e commentata nei primi lavori preparatori della legge del 1865<sup>19</sup> e nella redazione definitiva a cui partecipa lo stesso Manzoni, che arriva alla sostituzione del termine proprietà, in un contesto in cui si sarebbe voluto allontanare il diritto d'autore dall'archetipo proprietario<sup>20</sup>.

Ancora più significativa è l'incidenza di Manzoni sul processo normativo, che sfugge a chi analizza solo la sua famosa lettera al Boccardo e le varie fasi della causa<sup>21</sup>. Egli, infatti, presiede la Commissione preposta alla revisione<sup>22</sup> dell'ampio progetto della legge elaborato dall'Ufficio centrale del Senato nell'ottobre 1864 e redatto da un gruppo di illustri giuristi coordinati da Antonio Scialoja, che ne era il relatore e il principale artefice<sup>23</sup>. Tale progetto è stato inserito, insieme a quelli dei codici unitari e di alcune leggi di particolare urgenza, nel fascio di leggi sull'unificazione legislativa approvato il 2 aprile 1865<sup>24</sup> ed è stato oggetto di forti critiche<sup>25</sup> in relazione alla durata dei diritti patrimoniali che non copriva l'intera vita dell'autore<sup>26</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. A. Manzoni, *Lettera al signor Professore Girolamo Boccardo intorno a una questione di così detta proprietà letteraria*, in *Scritti letterari*, a cura di C. Riccardi, B. Travi, Milano 1991, pp. 367-515.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 373.

<sup>19</sup> Mi riferisco ai disegni ministeriali di Pepoli e Manna: cfr. rispettivamente *Atti del Parlamento italiano sessione del 1861-62 (VIII Legislatura)* raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo, V, Roma 1881, p. 3295; *ibidem*, *sessione del 1863-64*, II, Roma 1885, p. 847.

<sup>20</sup> Si tratta, come vedremo, della revisione del progetto di Scialoja operata dalla Commissione presieduta da Manzoni: *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 162, 5 luglio 1865, su cui cfr. Moscati, *Sul caso Manzoni-Le Monnier* cit., pp. 144-146.

<sup>21</sup> Cfr. M. Borghi, *La manifattura del pensiero. Diritti d'autore e mercato delle lettere in Italia (1801-1865)*, Milano 2003, pp. 161-164; C. De Vecchis, P. Traniello, *La proprietà del pensiero. Il diritto d'autore dal settecento a oggi*, Roma 2012, pp. 88-91; M.I. Palazzolo, *La nascita del diritto d'autore in Italia. Concetti, interessi, controversie giudiziarie (1840-1941)*, Roma 2013, pp. 50-62.

<sup>22</sup> Cfr. *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 84, 7 aprile 1865.

<sup>23</sup> *Atti del Parlamento italiano sessione del 1863-64* cit., II, pp. 849-877.

<sup>24</sup> Legge 2 aprile 1865, n. 2215 per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia, allegato G: Legge per la proprietà letteraria ed artistica, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 80, 3 aprile 1865.

<sup>25</sup> Soprattutto da parte di intellettuali di rilievo come Manzoni (Moscati, *Sul caso Manzoni-Le Monnier* cit., pp. 144-146) e Cesare Cantù (*Atti del Parlamento italiano sessione del 1863-64-65 [VIII Legislatura]*, seconda edizione riveduta da G. Galletti, P. Trompeo, X, Roma 1890, p. 8239).

<sup>26</sup> Scialoja, *Progetto*, in *Atti del Parlamento italiano* cit., artt. 8-9.

Nonostante fossero stati apportati subito importanti emendamenti in proposito<sup>27</sup>, la necessità di rivedere l'intero progetto induce il Governo alla nomina della Commissione presieduta da Manzoni, di cui fa parte lo stesso Scialoja<sup>28</sup>. La Commissione, pur avendo dichiarato di voler lasciare «intatti i principi direttivi»<sup>29</sup> introduce importanti mutamenti al progetto dell'Ufficio centrale. Mi riferisco, in particolare, alla sostituzione del termine proprietà letteraria e artistica con diritto d'autore, alla rielaborazione della modifica dell'articolo relativo al godimento dei diritti patrimoniali dell'autore per tutta la sua vita, alla definizione dell'oggetto del diritto soprattutto per le opere musicali, alla chiarificazione del principio della reciprocità. La Commissione dichiara altresì l'urgenza della pubblicazione della legge anche rispetto alle altre e importanti in corso di revisione<sup>30</sup>.

Vorrei sottolineare che la Commissione, con la sostituzione del sintagma proprietà letteraria con diritto d'autore, si differenzia rispetto al Codice civile che, senza voler entrare in una discussione ritenuta più dottrinarica che pratica<sup>31</sup>, arriva a una formulazione ibrida dell'articolo che così recita: «Le produzioni dell'ingegno umano appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali»<sup>32</sup>.

La legge del 1865, elaborata sulla base di un'attenta analisi dei singoli diritti preunitari ed europei, della Convenzione austro-sarda e dei vari trattati stipulati fino ad allora, modificata in pochi mesi e approvata il 25 giugno del 1865<sup>33</sup>, è foriera di importanti novità e resta in vigore per più di mezzo secolo,

<sup>27</sup> Cfr. *Stampati del Senato del Regno d'Italia. Sess.1865*, n. 175, pp. 11-12.

<sup>28</sup> E, oltre ad altri, anche Boncompagni: *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 84, 7 aprile 1865.

<sup>29</sup> Si veda la relazione del Guardasigilli Vacca: *Relazione fatta a S.M. dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del 25 giugno 1865, concernente La legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 162, 5 luglio 1865, p. 1.

<sup>30</sup> Da «Legge per la proprietà letteraria e artistica» a «Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno»: *ibidem*, pp. 1-2.

<sup>31</sup> Infatti, mentre il progetto Pisanelli si rifaceva alla formulazione proprietaria del Codice albertino, la Commissione senatoria modifica l'articolo, nella dicitura che entra nel Codice unitario. Cfr. *Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, VII, Roma 1892, p. 600; *Relazione della Commissione senatoria sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia...*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, I, Torino 1887, pp. 44, 254, e G. Foschini, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia*, Torino 1868<sup>2</sup>, pp. 288-289. Si veda anche E. Piola Caselli, *Del diritto d'autore secondo la legge italiana comparata con le leggi straniere*, Napoli 1907, pp. 67-68; B. Brugi, *Della proprietà*, I, Napoli-Torino 1918, pp. 418-442.

<sup>32</sup> *Codice civile del Regno d'Italia*, 1865, art. 437.

<sup>33</sup> Cfr. Legge 25 giugno 1865, n. 2337. Sulla legge cfr. M. Amar, *Dei diritti degli autori d'opere dell'ingegno. Studi teorico-pratici sulla prima legislazione italiana in rapporto con le leggi delle altre nazioni...*, Torino-Roma-Firenze 1874, pp. 621-628; Piola-Caselli, *Del diritto d'autore* cit., pp. 23-28. I recenti lavori di De Vecchis, Traniello (*La proprietà del pensiero* cit., pp. 101-107) e di Palazzolo (*La nascita del diritto d'autore* cit., pp. 50-62) considerano il progetto di Scialoja l'unica base del testo promulgato, senza le importanti modifiche introdotte e si soffermano più sul contenuto esterno della normativa che non sulla sostanza del diritto e sulle tipicità del testo rispetto a quelli allora vigenti in Europa.



quando nel 1925 viene promulgata la prima legge del governo fascista, perché la normativa del 1882 non fa altro che riprenderne i caratteri essenziali senza modifiche che ne alterino la sostanza<sup>34</sup>.

La legge, su cui ho in corso uno studio più approfondito, ha trovato soluzioni di grande rilevanza che sono state anche oggetto di attenzione internazionale<sup>35</sup>. Innanzitutto, essa, tra le prime in Europa, utilizza il sintagma diritto esclusivo, nel fermo intento di non ripristinare il termine proprietà, ma nella diffusa convinzione che i diritti delle opere dell'ingegno siano comunque ascrivibili al paradigma proprietario. Si è, così, evitato di ingabbiare in limiti definitori troppo specifici un diritto, la cui indole restava un problema insoluto in Italia e all'estero e che si avvicina alla proprietà dominicale senza averne tutti i requisiti. Mentre in Italia si ha coscienza dell'utilizzazione dello schema proprietario in termini relativi, in Francia continua a lungo a restare oggetto di discussione la natura dei diritti spettanti agli autori in relazione alla proprietà dei beni materiali<sup>36</sup>.

In effetti, «le parole della proprietà intellettuale»<sup>37</sup> costituiscono un punto nodale della trattazione, con rilievi giuridici di grande spessore soprattutto nel nostro Paese<sup>38</sup>. Non si tratta di un problema di terminologia specialistica, ma di un diverso approccio alla natura di questi diritti, intorno ai quali si è acceso un dibattito a cui hanno partecipato dalla metà del secolo XIX i maggiori intellettuali dell'epoca che riguarda la sostanza del diritto e le diverse soluzioni offerte nei singoli Paesi europei e nelle numerose convenzioni internazionali, fino a quella di Berna che stabilizza l'utilizzazione del sintagma diritto esclusivo, pur lasciando libertà lessicale ai Paesi aderenti e senza riuscire a sconfiggere la naturale attrazione verso il modello proprietario di questi diritti.

<sup>34</sup> Per l'evoluzione normativa italiana cfr. L. Franchi, *Leggi e convenzioni sui diritti d'autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti...*, Milano 1902, pp. 2-18. La legge del 1882, infatti, riunisce quella del 1865 e quella del 10 agosto 1875 relativa alle opere drammatiche, apportando poche modifiche e non di rilievo.

<sup>35</sup> Sull'eco internazionale del nostro diritto, cfr. Ch. Lyon-Caen, J. Delalain, *Lois françaises sur la propriété littéraire et artistique, suivies des conventions internationales conclues par la France pour la protection des œuvres de littérature et d'art*, I, Paris 1889, pp. XXXIV-XXXV.

<sup>36</sup> È interessante sottolineare che, proprio in quel periodo, nella legge del 14 luglio 1866, il termine "propriété" era stato sostituito con "droit exclusif": *Loi relative à la durée des droits des héritiers et ayant cause des auteurs, compositeurs ou artistes*. Cfr. J.-B. Duvergier, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances...*, LXVI, Paris 1866, pp. 270-308. In realtà, si tratta di una breve parentesi perché nella legge del 1887, che applica la normativa alle colonie, lo troviamo già ripristinato: cfr. ad esempio, *Bulletin officiel de la Guyane française*, Cayenne 1888, p. 34.

<sup>37</sup> Parafraso il titolo di un recente lavoro di P. Spada, *Le parole del diritto commerciale*, in «Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata», 0 (2010), pp. 37-43.

<sup>38</sup> Sulle difficoltà definitorie di questi diritti con uno sguardo ai rapporti tra economia e diritto, si veda P. Beneduce, *Autore e proprietario. Per una ricerca sui "diritti dell'ingegno" alle origini dell'Italia liberale*, in *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, a cura di R. Gherardi, G. Gozzi, Bologna 1995, pp. 425-69, poi in parte rielaborato in P. Beneduce, *Privilegi e diritti dell'autore nel pensiero economico-giuridico della prima metà dell'Ottocento in Italia*, in *Das Privileg im europäischen Vergleich*, a cura di B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, I, Frankfurt am Main 1997, pp. 401-418.

Per quanto attiene alla sostanza del dettato normativo, dopo un periodo iniziale in cui all'autore è accordata un'esclusiva vera e propria si introduce l'innovativo istituto dell'«equo compenso» che converte un diritto reale in un diritto di credito, attraverso la tecnica di tutela poi nota come «dominio pubblico pagante»<sup>39</sup>, che ha un fondamento ancora nel diritto attuale<sup>40</sup>. Inoltre, con un riferimento al diritto di integrità nell'utilizzazione dell'opera, si comincia a spianare la strada a un riconoscimento delle fattispecie relative al diritto morale, che costituisce l'altra importante componente dei diritti degli autori sviluppata successivamente<sup>41</sup>. Infine, prevedendo un termine fisso (anche se solo in relazione alla prematura morte dell'autore)<sup>42</sup>, si rivolge lo sguardo alla normativa inglese e al settecentesco Statuto di Anna, più volte richiamato nei lavori preparatori.

Come abbiamo visto, l'artefice del progetto della legge, a cui la Commissione presieduta da Manzoni ha dato un valido apporto, è Antonio Scialoja<sup>43</sup> che era anche stato il propulsore della legge sulle privative industriali che ha, però, avuto una gestazione più lineare<sup>44</sup>. L'avvocato ed economista, che appartiene a una vivace corrente di economisti-giuristi napoletani, si inserisce in una feconda linea di studi che nel Regno di Napoli ha visto la luce già alla fine degli anni trenta dell'Ottocento<sup>45</sup> e che, alla metà del secolo, trova nel-

<sup>39</sup> Cfr. Legge 25 giugno 1865, n. 2337, art. 9.

<sup>40</sup> Per il diritto attuale si veda in proposito la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (artt. 68 e ss.) e la *Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* (art. 5). Per la posizione della dottrina attuale si veda in particolare P. Spada, *Copia privata ed opere sotto chiave*, in «Rivista di diritto industriale», 2002, I, pp. 591 e ss.

<sup>41</sup> Cfr. Legge 25 giugno 1865, n. 2337, art. 35.

<sup>42</sup> Cfr. Legge 25 giugno 1865, n. 2337, art. 9.

<sup>43</sup> Su Scialoja cfr. C. De Cesare, *La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja*, Roma 1879 (ora rist. anast. Napoli 2007); M. Caravale, *Antonio Scialoja*, in *Il Parlamento italiano. 1861-1988*, IV, 1875-1876. *Il declino della destra da Minghetti a Depretis*, Milano 1989, pp. 387-396; M.F. Gallifante, *Antonio Scialoja e le riforme legislative in Piemonte negli anni preunitari: la legge sulle privative industriali*, in «Il Risorgimento», 55 (2003), pp. 376-414; *Antonio Scialoja e la politica economica del Risorgimento. Atti del convegno di studi di Napoli del 22-23 febbraio 2007*, a cura di P. Barucci, G. Gioli, P. Raggi, Napoli 2009; G. Gioli, *Antonio Scialoja*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti*. Appendice VIII, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Economia*, Roma 2012, pp. 705-709. La recente ripubblicazione delle principali opere economiche di Scialoja (A. Scialoja, *Opere*, I. *I principi della economia sociale esposti in ordine ideologico*, a cura di G. Gioli, Napoli 2006; II. *Trattato elementare di economia sociale*, a cura di A. Magliulo, Napoli 2006; III. *Lezioni di economia politica [Torino 1846-1854]*, a cura di E. Pisciarelli, M.F. Gallifante, S. Perri, R. Romani, Napoli 2006) è stata colta come un'occasione per soffermarsi sulla biografia dell'insigne studioso. Importante anche la raccolta delle carte: P. Barucci, G. Gioli, V. Malagola, G. Paliaga, P. Roggi, *Primo inventario dell'archivio di Antonio Scialoja*, Firenze 1975.

<sup>44</sup> Si tratta della Legge 12 marzo 1855, n. 782 intorno alle privative per invenzioni e scoperte industriali, su cui cfr. Gallifante, *Antonio Scialoja e le riforme legislative in Piemonte negli anni preunitari: la legge sulle privative industriali* cit.; E. Fusar Poli, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberalismo e autarchia*, Milano 2012, pp. 39-51. Sugli sviluppi della normativa italiana nel rapporto con il panorama europeo, si veda F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 58 (2010), pp. 67-138.

<sup>45</sup> Cfr. in particolare: D. Capitelli, *La voce de' tipografi e degli studiosi del Regno delle Due Sicilie*,

l'opera di Antonio Turchiarulo<sup>46</sup> il suo naturale sviluppo. Non tutti gli scritti hanno una visione comune né lo stesso spessore, ma tutti sono a favore di leggi universali per tutelare i diritti degli autori.

Soffermiamoci su Scialoja. Egli scrive nel 1845 un opuscolo sulla proprietà dei prodotti d'ingegno<sup>47</sup>, dichiarando in apertura di prediligere le questioni di economia e diritto. Sulla base di questa impostazione, che sarà messa a frutto nella sua qualità di consulente del legislatore, Scialoja si sofferma a lungo sulla natura del diritto nei confronti della proprietà corporale che trova la sua ragion d'essere nel rapporto con il lavoro. E dà una definizione dei diritti degli autori: «Il diritto di proprietà de' prodotti d'ingegno, deve consistere nello impedire che altri ne faccia *riproduzioni meccaniche, o rappresentazioni sceniche*, acciocchè a tal modo – unico modo possibile – ne usi l'autore»<sup>48</sup>. Per questo, oggetto di proprietà sono le “forme” che rappresentano il mezzo attraverso il quale sono espresse le idee e non le idee in sé.

«La proprietà de' prodotti dell'ingegno ha un valore, si vende, dunque è un bene: ed è tale, sia che si riguardi come un diritto riferibile ad un oggetto, sia che si consideri in quanto all'oggetto di quel diritto»<sup>49</sup>. Quindi, i prodotti dell'ingegno sono «l'oggetto di una proprietà giustificata dalla ragione, riconosciuta dalla legge»<sup>50</sup>. Il diritto esclusivo è l'unico modo proficuo di usare di quei prodotti. Scialoja conclude il suo ragionamento con una considerazione pessimistica: «triste condizione dell'uomo dell'ingegno! Gli si nega quel diritto che si concede al falegname e al ciabattino; e gli si lascia appena su la fronte un lauro contrastato dalla ignoranza e dalla invidia»<sup>51</sup>.

La relazione al progetto del 1864 è ovviamente orientata alla redazione di un testo normativo, anche se riprende nelle linee essenziali ed amplia nei contenuti il lavoro scritto venti anni prima. Alcuni elementi, però, vanno sottolineati perché costituiscono i punti chiave del contributo dello studioso napoletano all'opera legislativa. In primo luogo la volontà, anche rispetto alla precedente dottrina francese, di definire il diritto, in modo da inquadrarne la natura e l'essenza<sup>52</sup>. In secondo luogo la durata della protezione, con l'originale soluzione offerta dal legislatore italiano consistente nel doppio termine, il primo relativo al diritto esclusivo, il secondo al dominio pub-

Napoli 1841, pubblicato sotto il nome di Raffaele Carbone; P.S. Mancini, *Intorno alla proprietà letteraria, e ad un opuscolo di Raffaele Carbone*, Napoli 1843<sup>2</sup>, su cui cfr. «Annali universali di statistica», 75 (1843), pp. 124-126. Questi scritti si poggiano su una tradizione analoga: mi riferisco ai lavori di de Augustinis, Mele e di Bianchini, pubblicati su «Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», 6 (1837). Si veda anche per l'intera penisola G. Pomba, G. Vieusseux, C. Tenca, *Scritti sul commercio librario in Italia*, a cura di M.I. Palazzolo, Roma 1986.

<sup>46</sup> A. Turchiarulo, *La proprietà letteraria*, Napoli 1850.

<sup>47</sup> Cfr. A. Scialoja, *La proprietà de' prodotti d'ingegni e sua pignorazione*, Napoli 1845.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 21.

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 56.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> Scialoja, *Relazione*, in *Atti del Parlamento italiano cit.*, pp. 850-853.

blico pagante<sup>53</sup>, che è considerata una tipicità del nostro sistema rispetto al panorama internazionale<sup>54</sup>.

Ma si ravvisano anche dei limiti al testo del progetto che sono stati in parte affrontati e risolti dalla Commissione preposta alla sua revisione. A questo proposito è evidente che il contributo di Scialoja economista costituisce la forza ma al contempo il limite stesso del suo progetto. Volendo trovare un giusto equilibrio tra i diritti spettanti agli autori e l'utile collettivo, egli privilegia gli aspetti legati all'utilità del prodotto e non alla materialità delle cose<sup>55</sup>. Non si vuole certo offuscare l'importanza del ruolo svolto da Scialoja nella redazione del testo normativo, ma solo sottolineare che il risultato ottenuto è dato anche dall'apporto della Commissione presieduta da Manzoni, che non era stato finora considerato.

Il pensiero di Scialoja può trovare un riferimento in alcuni esponenti della coeva scienza francese, anche se le sue idee sembrano aver avuto un percorso autonomo. Mi riferisco in particolare alle opere di due illustri commercialisti, Pardessus e Renouard, che hanno preceduto le costruzioni dogmatiche della dottrina tedesca e la teoria degli *Immaterialgüterrecht* di Kohler e inserito la trattazione dei diritti degli autori all'interno di quelle opere di diritto commerciale che proprio allora cominciavano a fiorire in Francia<sup>56</sup>. Va, però, sottolineato che Scialoja, nei suoi *Principi di economia sociale*, allarga l'orizzonte interpretativo in ragione della sua formazione e in particolare degli studi effettuati sulle opere di Adam Smith<sup>57</sup> e si colloca in posizione centrale per comprendere le più importanti suggestioni che provenivano dai modelli d'Oltralpe.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pp. 853-857.

<sup>54</sup> Cfr. Lyon, Caen, Delalain, *Lois françaises sur la propriété littéraire et artistique* cit., pp. XXXIV-XXXV.

<sup>55</sup> Cfr. Scialoja, *Opere*, III. *Lezioni di economia politica* (Lezione IV: 29 gennaio 1853) cit., p. 313.

<sup>56</sup> Cfr. Moscati, *Le Code civil et le destin de la propriété intellectuelle en Europe* cit., pp. 156-160.

<sup>57</sup> A. Scialoja, *Principi di economia sociale esposti in ordine ideologico*, in *Opere*, I cit., pp. 75-76, su cui cfr. Borghi, *La manifattura del pensiero* cit., pp. 82-83 e soprattutto le pagine introduttive di G. Gioli alla riedizione delle opere.